

**COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA**

REGOLAMENTO

1. Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;

è costituito, anche ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2. Composizione

Il Comitato è composto da Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Piacenza e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da 5 Avvocati, di cui uno designato dal Consiglio dell'Ordine al suo interno, mentre tutti gli altri vengono eletti dagli iscritti all'Albo, così come previsto dal successivo art. 9.

Al suo interno il Comitato elegge il Presidente e il Segretario che funge anche da Vice Presidente.

3. Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge, a titolo di esempio, i seguenti compiti:



- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati e i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato si occupa di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati; interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali ed Università, con le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni del Presidente e del Segretario/o.

Il Presidente:

- a) rappresenta il Comitato, lo presiede e lo convoca con cadenza almeno trimestrale;
- b) stila l'ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate dagli altri componenti;

- c) riferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendersi per l'attuazione delle funzioni e degli scopi sopraevidenziati;
- d) in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari nelle materie di competenza del Comitato, salvo ratifica del medesimo alla prima riunione successiva da convocarsi entro 7 giorni dall'adozione dell'atto;
- e) può delegare per la trattazione di singole questioni o in rappresentanza del Comitato un componente dello stesso.

Il Segretario

- a) sostituisce il Presidente in caso di impedimento del medesimo;
- b) svolge funzioni di rappresentanza del Comitato su delega del Presidente stesso;
- c) redige il verbale delle riunioni ed è responsabile delle esecuzioni delle delibere;
- d) in caso di impedimento del Segretario, le funzioni dello stesso sono svolte dal più anziano dei componenti del Comitato per iscrizione all'Albo.

5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce almeno una volta a trimestre, previa convocazione da effettuarsi 7 giorni prima della data della riunione o, in caso di motivata necessità e urgenza, nelle 24 ore precedenti la riunione.

Delle riunioni, a cura del segretario, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritto agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OUA ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi.

Non sussiste incompatibilità fra le cariche di componente del Consiglio dell'Ordine designante e componente del Comitato designato dal Consiglio dell'Ordine stesso, mentre esiste incompatibilità fra le cariche di componente del consiglio dell'Ordine e componente elettivo del Comitato.

L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente eletto, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del componente nominato dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirlo, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà il primo dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Piacenza, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei suoi componenti.

7. Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, purché non siano d'intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività di Segreteria;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato;
- la carica di componente del comitato si intende onorifica e non dà diritto ad alcun compenso né a rimborso spese, salvo il rimborso delle spese espressamente deliberate dal Consiglio dell'Ordine limitatamente allo svolgimento dell'attività istituzionale del Presidente del CPO o di suo delegato.

9. Elezioni dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

9.1 - Le elezioni dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni, in concomitanza con quelle del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Il Comitato di prima costituzione resterà in carica fino alla scadenza del mandato degli Avvocati eletti a componenti del Consiglio dell'Ordine ossia sino al 31/12/2022.

9.2 – I Componenti del CPO non possono venire eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.3 – Hanno diritto di voto tutti gli Avvocati iscritti all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Piacenza, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

9.4 – Sono eleggibili gli Iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5 – Sono ammesse candidature individuali da depositarsi, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 20 giorni prima della data prevista per le elezioni.

9.6 – Le elezioni del Comitato devono essere indette dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

9.7 – Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.8 – I componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre il Presidente del COA, non possono essere candidati e vengono designati dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designati dal Consiglio dell'Ordine.

Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza da un Consigliere dallo stesso delegato.

9.9 – Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da un componente del seggio elettorale.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore a 2, pari ai due terzi – arrotondato per difetto – di quello dei componenti da eleggere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il Candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello maggiore di età.

9.10 – Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritto agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

In tale prima seduta il Comitato eleggerà i propri organi ai sensi dell'art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare il componente di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

11. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica sul sito web istituzionale nonché comunicata a tutti gli iscritti.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 17-11-2013

Il Segretario



Il Presidente

